



Direttore Generale DETERMINAZIONE N.1991

DEL 06.05.2009

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/I Comparto orticolo - Annualità 2006.

Ricorso gerarchico della ditta Fenu Giovanni Domenico (prot. n. 10997 del

28/08/2008) - Accoglimento parziale.

II Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.

25/37 del 3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del

Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO II POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.9/I Comparto orticolo - Annualità 2006;

VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Fenu Giovanni Domenico avverso il

provvedimento prot. n. 5103 del 25/07/2008, con il quale il Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente ha rigettato la domanda di accesso al

finanziamento in oggetto;

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale

del Sulcis Iglesiente con nota prot. n. 7346 del 16/09/2008;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 3374 del 24/03/2009;





Direttore Generale

DEL 06.05.2009

PREMESSO

che al punto 4.3 della domanda di accesso ai contributi in oggetto ("Requisiti che determinano priorità") la ditta Fenu Giovanni Domenico ha dichiarato: a) che l'impresa aderisce all'Organizzazione di filiera "Sulcis Agricola Soc. Coop." e alla Cantina Sociale di Calasetta; b) che "l'azienda integra le funzioni agricole, di trasformazione e commercializzazione in un'ottica di filiera". Per tali dichiarazioni alla Ditta sono stati attribuiti 10 punti premianti nella graduatoria;

PREMESSO

che con note del 24/01/2008 e 16/04/2008, alla Ditta è stato chiesto di documentare l'appartenenza alla Cooperativa Sulcis Agricola, non rilevando l'adesione alla Cantina Sociale ai fini della Misura in oggetto. Il 12/06/2008 la Ditta ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara di aver erroneamente indicato, nella domanda di finanziamento, di aderire alla Soc. Coop. Sulcis Agricola anziché alla "Nuove Proposte s.r.l.";

PREMESSO

che il 27/06/2008 è stato notificato alla Ditta il preavviso di rigetto con la motivazione che la "Nuove Proposte srl" è un'impresa privata. In una memoria difensiva pervenuta l'11/07/2008, la Ditta argomenta che la "Nuove Proposte s.r.l." trasforma e commercializza il prodotto sia cedendolo alla organizzazione di produttori "Soc. Coop. Santa Margherita Terra e Sole", sia nella grande distribuzione. Pertanto la Ditta ritiene di chiudere la filiera;

PREMESSO

che le suddette motivazioni non sono state ritenute congrue dal Servizio Territoriale, che ha rigettato l'istanza di finanziamento per le stesse motivazioni di cui al preavviso di rigetto.

CONSIDERATO

che "l'integrazione delle funzioni agricole, di trasformazione e commercializzazione in un ottica di filiera" si configura solo a condizione che la ditta venda direttamente al consumatore finale, oppure conferisca la produzione a una organizzazione di filiera tra quelle specificate al punto 4.3 della domanda (cooperative, consorzi, associazioni di produttori riconosciute);





Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.1991

DEL 06.05.2009

VALUTATO

che la "Nuove Proposte s.r.l." non é il consumatore finale e non costituisce una organizzazione di filiera ai sensi di quanto sopra;

CONSIDERATO

che la Ditta Fenu non aderisce alla Coop. Santa Margherita Terra e Sole, bensì alla "Nuove Proposte s.r.l.", alla quale conferisce la produzione;

CONSIDERATO

che la "Nuove Proposte srl" vende il prodotto in parte alla Coop. Santa Margherita, alla quale aderisce, e in parte a soggetti terzi, come comprovato dalle fatture prodotte dalla ditta Fenu unitamente alla memoria difensiva;

VALUTATO

per quanto sopra esposto che la ditta Fenu Giovanni Domenico non aderisce a una organizzazione di filiera ai sensi del bando e non integra le funzioni agricole, di trasformazione e commercializzazione in un'ottica di fliera e, quindi, non possiede il requisito dichiarato al punto 4.3 della domanda;

VISTA

la nota dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 19820/VII.1.2 del 13/04/2007, recante direttive sulle dichiarazioni non veritiere rese nelle domande di accesso ai finanziamenti P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9, ai sensi della quale "il beneficio che decade è esclusivamente quello direttamente collegato alla dichiarazione non veritiera. (omissis) Se la non veridicità delle dichiarazioni non sia dovuta a grave negligenza, allora si avrà soltanto la mancata attribuzione del relativo punteggio in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

VISTA

la nota del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 15140 del 25/11/2008, relativa all'istruttoria delle domande di ammissione al P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9, ai sensi della quale "in caso di mancato riscontro di quanto dichiarato in domanda, si dovrà decurtare il punteggio premiante qualora non si configuri palesemente una dichiarazione mendace resa per grave negligenza o intenzionalmente";





Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.1991

DEL 06.05.2009

VALUTATO

che la dichiarazione non veritiera del ricorrente sia dovuta ad errore imputabile

a colpa lieve.

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Fenu Giovanni Domenico in merito all'attribuzione dei 10 punti di priorità;

ART. 2 di disporre il reinserimento della Ditta nella graduatoria delle domande ammissibili, attribuendo alla stessa la posizione risultante dalla decurtazione del punteggio premiante;

ART. 3 di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente di predisporre gli atti necessari alla rettifica della graduatoria, come sopra specificato;

ART. 4 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 5 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba



Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura



Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.1991

DEL 06.05.2009